

REGOLAMENTO DELL'UFFICIO LEGALE DELL'ATENEO

Emanato con D.R. n. 2683 del primo dicembre 2016

Indice

Art. 1 - OGGETTO E FINALITÀ

Art. 2 - ORGANIZZAZIONE

Art. 3 - STATUS E DISCIPLINA DEGLI AVVOCATI

Art. 4 - COMPITI E FUNZIONI DELL'UFFICIO

Art. 5 - RAPPRESENTANZA IN GIUDIZIO

Art. 6 - PERSONALE

Art. 7 - RELAZIONI CON LE ALTRE STRUTTURE DELL'ATENEO

Art. 8 - RISORSE PER L'AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE

Art. 9 - COMPENSI

Art. 10 - MODALITÀ DI RIPARTIZIONE

Art. 11 - COPERTURA ASSICURATIVA

Art. 1 - OGGETTO E FINALITÀ

1. Il presente regolamento disciplina il funzionamento dell'Ufficio legale dell'Università degli studi di Roma "Tor Vergata", di seguito "Ateneo", in conformità alle disposizioni vigenti del CCNL di comparto e secondo quanto previsto dalla legge 31 dicembre 2012, n. 247, sull'Ordinamento della professione forense, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, recante misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari, nonché dal Regolamento degli uffici legali degli enti pubblici emanato dall'Ordine degli avvocati di Roma in data 12 dicembre 2013.

2. L'Ufficio provvede alla tutela legale dei diritti e degli interessi dell'Ateneo.

Art. 2 - ORGANIZZAZIONE

1. Gli avvocati addetti all'Ufficio legale, di categoria non inferiore alla D, devono essere iscritti all'Elenco speciale annesso all'Albo degli avvocati di cui all'art. 23 della legge n. 247/2012. Essi svolgono la propria attività in autonomia e indipendenza di giudizio intellettuale e tecnica.

2. L'organizzazione dell'Ufficio è disciplinata dalle disposizioni organizzative di Ateneo in conformità a quanto previsto dalle leggi n. 247/2012 e n. 114/2014. All'Ufficio è preposto un avvocato, iscritto al suddetto elenco speciale, che assicura la direzione e l'unità di indirizzo di tutte le attività dell'Ufficio legale, giudiziali, stragiudiziali e consultive; promuove l'informazione e la collaborazione reciproca fra avvocati e lo scambio di informazioni; coordina l'esame e la decisione collegiale delle questioni giuridiche di maggiore rilievo, dando istruzioni di carattere generale; distribuisce le cause fra gli avvocati in base al carico di lavoro, alle competenze e alle attitudini.

3. L'Ufficio ha una struttura organizzativa posta in posizione di autonomia ed indipendenza sott'ordinata esclusivamente ai vertici decisionali dell'Ente.

Art. 3 - STATUS E DISCIPLINA DEGLI AVVOCATI

1. Gli avvocati dell'Ufficio legale sono soggetti alle norme che regolano i rapporti di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni e, per quanto attiene al rapporto professionale, alla disciplina prevista dalla legge sull'Ordinamento della professione forense e dal Codice deontologico forense, in particolare, per quanto concerne i doveri di autonomia e di indipendenza dell'azione professionale e del giudizio intellettuale, nonché di lealtà, probità, dignità, decoro, diligenza e competenza, nonché il relativo procedimento disciplinare.
2. Gli avvocati dell'Ufficio svolgono la propria attività professionale nell'esclusivo interesse dell'Ateneo, con la flessibilità oraria richiesta dall'espletamento delle attività giurisdizionali.
3. Le spese di iscrizione degli avvocati dell'Ufficio all'Elenco speciale annesso all'Albo degli avvocati sono a carico dell'Ateneo.

Art. 4 - COMPITI E FUNZIONI DELL'UFFICIO

1. All'Ufficio legale sono attribuiti i seguenti compiti:
 - a) la rappresentanza, l'assistenza e la difesa in giudizio dell'Ateneo nelle cause a esso affidate ai sensi del successivo articolo 5;
 - b) l'assistenza all'Avvocatura generale dello Stato o agli avvocati del libero foro nelle cause dagli stessi rispettivamente patrocinare;
 - c) la formulazione di pareri, richiesti per iscritto e corredati da idonea documentazione, su problematiche giuridiche o sull'interpretazione di norme legislative e regolamentari non riconducibili all'attività di normale competenza delle strutture che ne facciano richiesta; le relative istanze sono rivolte al Direttore Generale.

Art. 5 - RAPPRESENTANZA IN GIUDIZIO DELL'ATENEIO

1. La rappresentanza in giudizio, il mandato relativo all'azione e alla costituzione in giudizio, alle transazioni e agli arbitrati sono disciplinate dall'art. 16 del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, e dallo Statuto di Ateneo.

Art. 6 - PERSONALE

1. L'Ufficio legale si avvale di personale tecnico-amministrativo per lo svolgimento di attività di natura non strettamente legale, per la formazione di atti e di provvedimenti amministrativi strumentali al concreto disimpegno dell'attività legale, nonché per particolari competenze tecniche e/o contabili.
2. L'assegnazione del personale all'Ufficio legale è disposta dal Direttore generale, sentito l'avvocato preposto alla direzione dello stesso.

Art. 7 - RELAZIONI CON LE ALTRE STRUTTURE DELL'ATENEO

1. Le strutture e gli uffici dell'Ateneo sono tenuti a fornire all'Ufficio legale le informazioni, i chiarimenti e i documenti occorrenti per l'espletamento dei compiti e delle funzioni dell'Ufficio stesso, unitamente a una relazione dettagliata sui fatti, nei termini necessari alla predisposizione delle difese o dei pareri. Essi sono tenuti, altresì, a comunicare tempestivamente all'Ufficio ogni successiva notizia inerente alla questione trattata.

Art. 8 – RISORSE PER L'AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE

1. L'aggiornamento professionale costituisce un diritto e un dovere dell'avvocato dipendente ai fini del conseguimento delle conoscenze tecnico-giuridiche necessarie per la migliore tutela degli interessi dell'Ateneo.
2. L'Amministrazione assicura all'Ufficio legale le risorse finanziarie necessarie per la partecipazione a corsi di formazione e di aggiornamento, nonché per l'acquisto di testi e di strumenti giuridici, anche telematici, nonché di tutto quanto occorra per l'ottimale assolvimento dei compiti spettanti all'Ufficio stesso.

Art. 9 - COMPENSI

1. Per l'attività svolta nei giudizi innanzi a tutti gli organi di giurisdizione ordinaria, amministrativa, tributaria e speciale, nonché agli organi di giurisdizione equiparata ivi compresi i collegi arbitrali, agli avvocati dell'Ufficio legale è attribuito il compenso liquidato dal giudice, secondo i criteri di ripartizione di cui al successivo articolo 10; il compenso è corrisposto successivamente al recupero delle spese liquidate.
2. Nel caso di compensazione delle spese legali, per cause concluse con esito favorevole, spetta il compenso professionale nella misura del minimo dei parametri stabiliti nel decreto ministeriale 10 marzo 2014, n. 55, ridotti del 30 per cento. Il compenso è dovuto in caso di esito positivo per effetto di sentenza, ordinanza, decreto, lodo, verbale di conciliazione, rinuncia e transazione. Per esito positivo si intende qualsiasi definizione di una fase di giudizio con effetti sostanzialmente favorevoli all'amministrazione, anche in ipotesi di pronunzie di rito (difetto di giurisdizione, incompetenza dell'organo giudicante, inammissibilità del ricorso, estinzione del giudizio, perenzione).

Art. 10 - MODALITÀ DI RIPARTIZIONE

1. Le somme di cui al precedente articolo 9 vengono ripartite per 6/10 tra gli avvocati che hanno assunto il patrocinio in parti uguali o, qualora l'apporto alla causa sia stato prestato in maniera diversa, nella misura proposta dall'avvocato responsabile e per 2/10 tra i restanti avvocati dell'Ufficio Legale. La disposizione finale di distribuzione delle risorse è in capo al Direttore Generale.

2. La somma residua viene versata al fondo di contrattazione integrativa, ai sensi degli artt. 87 e 90 del CCNL 2006-2009, a beneficio di tutto il personale.
3. In caso di mandato congiunto con avvocato del libero foro, considerato che il compenso del professionista esterno è oggetto di apposito accordo con l'Ateneo, agli avvocati dell'Ufficio Legale spettano i compensi liquidati dal giudice nella misura di volta in volta stabilita dal Direttore generale, da ripartirsi secondo quanto previsto dal precedente comma 1.
4. I compensi percepiti dagli avvocati dell'Ufficio hanno natura di corrispettivo onnicomprensivo, inclusi tutti gli oneri previdenziali e le ritenute fiscali, senza oneri aggiuntivi per il datore di lavoro.
5. I compensi professionali di cui al presente regolamento possono essere corrisposti ai sensi dell'art. 9 della legge n. 114/2014, in modo da attribuire a ciascun avvocato una somma non superiore al suo trattamento economico complessivo. Le somme recuperate eccedenti tale limite saranno destinate al fondo di cui al comma 2 del presente articolo.

Art. 11 - COPERTURA ASSICURATIVA

1. La responsabilità civile degli avvocati dell'Ufficio legale e in genere i rischi connessi all'esercizio dell'attività professionale sono coperti da polizza assicurativa stipulata a cura dell'Ateneo.